

STATUTO

COSTRUIRE UN SOGNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA ANTONIO
GRAMSCI 39/B

Numero REA: FG - 302622

Codice fiscale: 04125640716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'atto
Repertorio n. 484
Raccolta n. 373

STATUTO
"COSTRUIRE UN SOGNO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

1. È costituita una società denominata "COSTRUIRE UN SOGNO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 (Sede sociale e domicilio dei soci)

1. La cooperativa ha sede in FOGGIA.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.
3. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove su delibera dei competenti organi sociali.
4. I soci devono comunicare all'organo amministrativo il proprio domicilio e le successive variazioni, ai fini delle comunicazioni sociali.

Art. 3 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

**SCOPO - OGGETTO SOCIALE - REQUISITI DI NON LUCRATIVITÀ E
MUTUALITÀ PREVALENTE - NORMATIVA APPLICABILE**

Art. 4 (Scopo)

1. La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.
2. La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate anche all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 ed in particolare di persone con sindrome di down e di persone con ritardi cognitivi e difficoltà motorie.
3. L'esperienza e l'impegno lavorativo sono vissuti attraverso i valori della partecipazione, della responsabilizzazione, della collaborazione solidale, dell'espressività, della socializzazione, in vista del raggiungimento di una propria autonomia e del superamento delle condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione. L'organizzazione del lavoro presta particolare attenzione alle difficoltà delle persone e mira alla riscoperta e alla valorizzazione delle capacità individuali e professionali di ognuno.
4. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi

agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 5 (Oggetto sociale)

1. Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- gestione di bed & breakfast;
- gestione di punti di ristoro, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;
- gestione spacci alimentari, e in genere spazi per vendita merce al dettaglio o all'ingrosso;
- gestione biblioteche, ludoteche, centri di ricreazione e

di socializzazione in genere;

- gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, cinema e teatri;
- gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse;
- pulizie civili ed industriali;
- manutenzione e ripristino di parchi e giardini, dei sentieri e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino;
- fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, lavorazioni per conto terzi;
- gestione attività agricole e florovivaistiche in genere, nonché interventi di riqualificazione e conservazione ambientale e di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di recupero e conservazione del suolo.

2. La cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività di cui al comma primo sub lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 381/1991, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente statuto nonché dalle norme di legge:

- servizi assistenza domiciliare;
- centri diurni per persone con disabilità;
- comunità alloggio socio-sanitarie per persone con disabilità, residenze sanitario-assistenziali per disabili, istituti di riabilitazione per disabili;
- centri socio-educativi, comunità alloggio handicap;
- servizi di pronto intervento per l'accoglienza dei disabili, minialloggi protetti per disabili;
- servizi sanitari accreditati presso i competenti enti pubblici;
- servizi domiciliari e territoriali anche attraverso accreditamenti con gli E.E.LL. e con lo Stato per la gestione dei voucher sociali, socio-sanitari integrati e sanitari;
- servizi di supporto all'inserimento lavorativo, accompagnamento e mediazione al lavoro di persone con disabilità psichica;
- servizi di formazione all'autonomia;
- servizi per l'integrazione sociale dei disabili;
- interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;
- progetti per il sollievo come sostegno per i familiari del disabile;
- attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità;
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per disabili, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

Montella Sifante Maria
Savio Leonardo
Leo Domenico

Dr. Angelo Domenico
Stefano Bradda
Domenico Sifante



- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

3. Le attività di cui al presente articolo sono poste in essere allo scopo di essere integrate funzionalmente ed in maniera coordinata.

4. La cooperativa adotta un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6 (Requisiti di non lucratività)

1. Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, Cod.Civ.:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

c) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

2. Le clausole contenute nel presente articolo devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 7 (Mutualità prevalente)

1. La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ed in particolare di persone con sindrome di down e di persone con ritardi cognitivi e difficoltà motorie, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

2. Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. Cod.Civ. la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 Cod.Civ., cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 8 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)

1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

2. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono stabiliti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea

Monte Carlo S.p.A. parte Maria
Socio Cionanbiano
Elio Domenico
di un regale Fornieri

Stefano Nardelli
Dante Nardelli



con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Art. 9 (Normativa applicabile)

1. Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2519, comma 2, e 2520 Cod.Civ.:

- a) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- b) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- c) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti Cod.Civ. ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

2. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519, comma 2 Cod.Civ. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto, con la precisazione che i soci che non concorrono alla relativa deliberazione hanno diritto di recesso.

TITOLO III

SOCI

Art. 10 (Numero e requisiti dei soci)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
3. Sono soci coloro i quali, titolari di quote del capitale sociale, prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa sociale, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.
4. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:
 - a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;

b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della citata Legge 8 novembre 1991, n. 381, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, il cui numero non può in alcun caso superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a) e b) costituiscono separate categorie di soci.

5. Possono essere soci anche persone che svolgano all'interno della cooperativa attività tecnica ed amministrativa, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche e affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 11 (Categoria speciale dei soci cooperatori in prova)

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori, in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

2. I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento e, comunque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura pari a quanto previsto per i soci ordinari.

4. Ai soci in prova può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.

5. I soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente

Montanella Sica
Saverio Casanovi
Leo Domencia

Simone Biondelli
Saverio Casanovi
Leo Domencia

Donato Sica



nell'assemblea annuale che approva il bilancio; i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. Gli stessi non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis Cod.Civ.

6. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

7. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni.

8. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o di inserimento.

9. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda (allegando il proprio curriculum vitae) all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 del presente statuto.

10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

11. Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Art. 12 (Procedura di ammissione dei soci)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'eventuale rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali;

e) l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui all'art. 42 del presente statuto.

2. La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

a) la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;

b) estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

d) quanto previsto ai precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche.

3. Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, dovrà presentare domanda contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;

b) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;

c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo art. 42.

2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione, delibera sulla domanda.

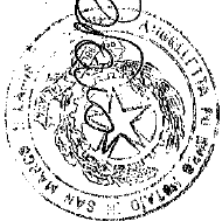
3. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, dall'organo di amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

4. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il nuovo socio stesso

Verbanella Società Agricola
Socio: Giovanni
Domenico
Domenico

Stefano Livadi

Carlo Augusto



dovrà accettare con forma scritta la relativa disciplina.

5. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, all'interessato che può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Questa, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

6. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 (Diritti ed obblighi dei soci)

1. I diritti individuali e collettivi del socio cooperatore sono quelli indicati dall'art. 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

2. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

2. Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto dei soci a recedere dalla società secondo le vigenti disposizioni di legge e statutarie.

3. I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo di amministrazione;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate;

f) i soci lavoratori a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa; pertanto, i soci cooperatori sono obbligati a mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego e non possono

rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. L'organo di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 14 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
2. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
5. In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 15 (Soci sovventori)

1. Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.

Stefano Gigante Maria
Savio Giandomenico
Domenica
Domenico

Stefano Gigante Maria
Domenica
Domenico



59. al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, ai quali si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fermo rimanendo che non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 16 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso dei soci persone giuridiche, si perde per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.

Art. 17 (Recesso del socio)

1. Il socio può recedere:

- a) per giustificato motivo;
- b) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando ricorra una causa di esclusione;
- d) a seguito della trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- e) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che legittimano il recesso.

3. Il recesso non può essere parziale.

4. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento e, se sussistono i presupposti del recesso, dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se, invece, i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

6. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione dell'atto dell'organo di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 18 (Esclusione del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può essere escluso dalla società, al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 10;
- se socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- se socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- se socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per mutuo consenso;
- sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- se socio lavoratore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti della cooperativa e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo di amministrazione;
- svolga, o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente art. 11 - non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della

Kentaula Sigarda Maria
 Saverio Ciaramidino
 Geo Domènica

Livingston
 Stephens
 Quadeau



2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione delle azioni secondo le disposizioni del successivo art. 20.

1. La liquidazione delle quote al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avviene in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, aumentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto dovute.

2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo e liquido, viene effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli interessati. Le somme non rimborsate saranno destinate a riserva.

1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.

3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

1. Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

2. Invece, nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione e salva la

facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 (Competenza)

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e decide sull'eventuale distribuzione degli utili;
 - b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;
 - c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
 - d) conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale - ove nominato - al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
 - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 2521 Cod.Civ.;
 - h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
 - i) decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto sottopongano alla sua approvazione;
 - l) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
 - m) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
 - n) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IX del presente statuto nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - o) delibera la partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies Cod.Civ.;
 - p) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
3. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modificazioni dello statuto;
 - b) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
 - c) su ogni altra materia attribuita dalla legge.

Art. 24 (Funzionamento dell'assemblea)

1. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei

soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

2. Possono partecipare alle assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti. Ogni socio esprime un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, mentre ai soci sovventori i voti sono attribuiti in relazione all'ammontare dei conferimenti, come stabilito dal relativo regolamento, fermo restando che i voti agli stessi attribuiti non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea e, qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

3. Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio della regione in cui è ubicata la sede sociale, mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo dell'adunanza, dell'ora e del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione, fermo restando che l'assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, nei termini appresso previsti all'art. 35;
- quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario;
- dal collegio sindacale - se nominato - nei casi previsti dalla normativa vigente;
- dall'organo amministrativo o, in sua vece, dai sindaci - se nominati - entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno tanti soci che rappresentino almeno un 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai soci; tuttavia, la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla

medesima categoria che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

6. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 5/2003, per le modifiche del presente statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie è necessario comunque il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti all'insieme dei soci.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci intervenuti.

8. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato dalla maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

9. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

10. Il voto viene espresso mediante alzata di mano.

11. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, e deve essere trascritto tempestivamente nel Libro delle decisioni dei Soci. Esso deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio e deve indicare: a) la data

dell'assemblea; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) il risultato della votazione e, anche in allegato, il nominativo dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

12. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 25 (Amministrazione della società)

1. La società può essere amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri.

2. La scelta del sistema di amministrazione e la nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci.

3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i soci cooperatori.

4. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod.Civ. e coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.

5. Il compenso degli amministratori e l'eventuale trattamento di fine mandato sono determinati dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente. Agli amministratori spetta, inoltre, il rimborso per le spese sopportate per ragioni inerenti al loro ufficio.

6. Gli amministratori:

- durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;
- sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche in assenza di giusta causa.

7. Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 26 (Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo provvede, in conformità alla

legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dei soci e per le eventuali limitazioni stabilite all'atto di nomina.

2. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo statuto o, comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod.Civ.;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- g) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare eventualmente il Direttore generale, individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla cooperativa, stabilendone le mansioni ed eventualmente il compenso. In caso di nomina del Direttore generale, si applica il disposto dell'art. 2396 Cod.Civ.

3. L'organo amministrativo può nominare e revocare avvocati, procuratori speciali e amministratori delegati stabilendone poteri e compensi.

Art. 27 (Rappresentanza della cooperativa)

1. La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- in caso di Amministratore Unico, all'Amministratore Unico stesso;
- in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente nonché agli amministratori delegati o ai consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti con apposita delibera.

Art. 28 (Amministratore unico)

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico, questo riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà dell'organo amministrativo.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione opera con metodo collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti un Presidente ed un Vice-Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati, oltre alle materie previste dall'art. 2381 Cod.Civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - se nominato - periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio della Provincia in cui è ubicata la sede sociale.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun amministratore nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
6. Anche in mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi - ove nominati - e nessuno dei presenti si oppone

alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Il voto viene espresso mediante alzata di mano e non può essere dato per rappresentanza.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, redatto senza ritardo, e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e dal segretario - che, ove già non prescritto dalla legge, può anche essere un notaio - da cui risultino: a) la data dell'adunanza; b) l'identità dei partecipanti; c) il risultato della votazione, con la precisazione degli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Se per qualsiasi motivo cessano dalla carica uno o più consiglieri, deve essere convocata l'assemblea dei soci per la loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30 (Collegio Sindacale)

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora lo decidano i soci, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea. All'atto della nomina deve essere determinato il relativo compenso, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

2. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

3. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409-bis, comma 2, Cod.Civ.

5. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può, altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

6. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

7. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: 1/3 (un terzo) dei voti.

La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 Cod.Civ. può essere promossa da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Art. 31 (Controllo contabile)

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

2. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili

dei fatti di gestione;

c) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;

d) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 2 Cod.Civ., l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 32 (Patrimonio sociale)

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dal Regolamento C.E. 800/2008, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero centesimi);
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio riservata ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori;
- dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Le riserve sono indivisibili e non possono, pertanto, essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Ai sensi dell'art. 2514 Cod.Civ., la riserva divisibile può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, 1 comma, Cod.Civ.; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2447-bis Cod.Civ.

2. L'ammissione di nuovi soci cooperatori non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 33 (Riserve indivisibili)

1. Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
2. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Art. 34 (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35 (Bilancio)

1. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione. Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci - ove nominati - documentano la condizione di prevalenza della mutualità di cui all'art. 2512 Cod.Civ. secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 2513 Cod.Civ.
2. Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti Cod.Civ. ed è presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 Cod.Civ. Nella medesima relazione ed in quella redatta ai sensi dell'art. 2429 Cod.Civ. dai sindaci, ove nominati, vanno indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 36 (Destinazione degli utili di esercizio)

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:
 - a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
 - c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
 - d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci cooperatori in misura non superiore

al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile riservata esclusivamente ai soci sovventori diversi dai soci cooperatori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

Art. 37 (Ristorni)

1. In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.

2. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IX

FINANZIAMENTI

Art. 38 (Contributi dei soci e prestiti sociali)

1. I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

2. I soci possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 39. (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

1. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Cod.Civ.

2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo di amministrazione ai fini

del collocamento dei titoli.

**TITOLO X
REGOLAMENTI**

Art. 40 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e la ripartizione dei ristorni, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti che sono approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

**TITOLO XI
SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

Art. 41 (Scioglimento e liquidazione)

1. La cooperativa si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.
2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente.
3. L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, disponendo in merito a:
 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
4. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
5. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

**TITOLO XII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 42 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di

Foggia, con gli effetti previsti dalla legge.

2. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

3. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Contabile Gigante Maria

Salvo Ciaramantino

Leo Domenico

Livonigelli Domenico

Stefano Rinaldi

Domenico Angelillo Maria



29 di 29